I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3014/84 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1984

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev'essere fissato secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 10 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'entrata dev'essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure, di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto;

considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, una determinata percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo dev'essere destinata, nel corso di ciascuna campagna oleicola, al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare le suddette percentuali per la campagna di commercializzazione 1984/1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono fissati nel modo seguente:

— prezzo rappresentativo di mercato: 196,87 ECU/100 chilogrammi;

— prezzo di entrata: 195,74 ECU/100 chilogrammi.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 2,2.

2. Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1984.

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66
[2] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY